

ATTO COSTITUTIVO
DELLA ASSOCIAZIONE
"S.O.S. CAVALLI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SO-
CIALE"

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di Set-
tembre (17 - 09 - 2010) in Riano (Roma) Via Bertini n. 55
sono presenti

- DELFIORE Roberto, nato a Roma il 24 ottobre 1965 domiciliato in Roma, Via Andersen n.166, cod. fisc. DLF RRT 65R24 H501E, cittadino italiano.
- CASATI Silvia, nata a Magenta (MI) il 18 marzo 1964, domiciliata in Alzate Brianza (CO), via Ada Negri n. 116, cod. fisc. CST SLV 64C58 E801V, cittadina italiana.
- DEL CUPOLA Giorgia, nata a Roma l' 08 Agosto 1983, domiciliata in Roma, Via Federico Patetta n. 40, cod. fisc. DLC GRG 83M48 H501W, cittadina italiana.
- GROSSI Marzia, nata a Roma il 05 Marzo 1980, domiciliata in Fiano Romano (Roma), Via del Tevere n. 3 , cod. fisc. GRS MRZ 80C45 H501U, cittadina italiana
- CARIANI Flavio, nato a Roma il 20 Ottobre 1968, domiciliato in Roma, Via di Porta Castello n, 6, cod. fisc.CRN FLV 68R20 H501W, cittadino italiano

Detti comparenti con il presente atto dichiarano di convenire e stipulare quanto segue:

ARTICOLO 1) E' costituita un'associazione denominata:

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 2 - Aurelio

N. 16032
Serie 3
Data 18/02/2000
REGISTRATO CON EURO
16800
IL DIRIGENTE

"S.O.S. CAVALLI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE".

ARTICOLO 2) L'associazione avrà sede in Riano (RM), Via Berti-ni n. 55.

ARTICOLO 3) L'associazione è retta dallo statuto che sottoscritto a norma di legge si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 4) Viene nominato fino a revoca un Consiglio Direttivo così composto:

== DELFIORE Roberto Presidente

== CASATI Silvia Vice Presidente

== DEL CUPOLA Giorgia Segretario

ARTICOLO 5) Al nominato Presidente signor DELFIORE Roberto sono conferiti tutti i poteri per svolgere presso i vari Enti ed Uffici Pubblici o Privati tutte le pratiche necessarie per attivare l'associazione, nonchè per apportare eventuali modifiche allo statuto richieste dalle competenti autorità in sede di riconoscimento.

Riano 17 Settembre 2010

(Roberto Delfiore)

(Silvia Casati)

(Giorgia Del Cupola)

(Mazia Grossi)

(Flavio Cariani)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"S.O.S. CAVALLI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE".

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita L'Associazione denominata:

"S.O.S. CAVALLI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE".

L'Associazione, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, farà uso, nella propria denominazione, della locuzione <<Organizzazione non lucrativa di attività sociale>>, o dell'acronimo <<ON-LUS>>.

L'Associazione ha sede in Riano (Roma) Via Bertini n. 55

L'Associazione potra' istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'associazione:

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;

Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre or-

ganizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale per la tutela, la salute ed il benessere di :

a) cavalli giunti al termine delle loro carriere sportive per anzianità o infortuni.

b) cavalli che non possono essere più mantenuti dai proprietari onde evitare maltrattamenti, macellazione e altre conseguenze che possano nuocere gravemente sullo stato di salute e benessere del cavallo

c) cavalli sequestrati dall'Autorità Giudiziaria per condi-

zioni previste dal vigente Codice penale come meglio disciplinato dalla Legge 189 / 2004

L'obiettivo è quello del recupero psicofisico dei soggetti ricollocandoli nelle diverse attività di discipline equestri olimpiche, ippoterapia, spettacoli (esclusi circhi) strutture pubbliche, private ed amatoriali.

I soggetti potranno essere acquisiti a titolo gratuito e oneroso nei limiti imposti dalla Legge

I soggetti potranno essere destinati a corsi di formazione per artieri ippici normodotati o diversamente abili, etologi, istruttori, allievi fantini, allievi gentleman riders e amazzoni, scuole di equitazione, corsi di istruttori FISE e altre Federazioni e Associazioni , istruzione per avviamento all'equitazione per bambini, formazione per persone con disagi sociali, corsi di equitazione per attori e gente di spettacolo e per corsi di turismo equestre.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelli istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4.12.97, n. 460, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire, e/o

prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terze parti in genere.

Art. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini e/o enti pubblici o privati italiani e/o stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividano le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

Art. 6 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera. Il numero dei soci è illimitato e comunque mai sotto il minimo di Legge. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è stata accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 7 - Categorie di soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

Fondatori,

Onorari,

Benemeriti,

Ordinari.


Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

Sono soci ordinari coloro le cui domande di ammissione sono state accolte dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del pre-



sente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio; Espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa.

Il ricorso dovrà essere presentato, con motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

In caso di rigetto del ricorso il socio puo' chiedere di essere giudicato in Assemblea. La decisione dell'Assemblea e' de-

finitiva .

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

per dimissioni o recesso, da comunicarsi per iscritto senza preavviso

per decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; per delibera di espulsione; per morte.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile inter vivos e mortis causa

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea generale dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organo sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinari che straordinaria, tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

per decisione del Consiglio Direttivo
su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie deve fatta per lettera semplice, telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica nonché per affissione nella Sede Sociale. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta da uno qualsiasi dei soci preponenti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea

straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, da qualsiasi socio.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dell'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della Sede Sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 15 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è disciplinata da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque

sia la sua quota di adesione.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- In sede ordinaria:

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi preventivi e sulle relazioni consuntive e preventive del Consiglio Direttivo;

eleggere i membri del Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

approvare l'eventuale Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria

deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di :

convocare l'Assemblea;

predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;

predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

dare esecuzione alle delibere assembleari;

cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;

predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; redigere l'eventuale Regolamento Interno;

procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

Art. 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica cinque anni salvo dimissioni e/o revoca

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo che ricoprono la qualifica di soci fondatori durano in carica fino a dimissioni e/o revoca.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere经济.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio: A parità di

voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica, senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o

per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo meramente consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di

studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell'Associazione.

Art.20 - Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi

prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il bisogno degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 22 - Tesoriere Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde il bilanci consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 23 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 24 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

versamenti volontari degli associati; contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge; donazioni e lasciti; contributi di imprese e privati; corrispettivi di attività istituzionali, ad esse direttamente connesse ed accessorie; rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 25 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione la distribuzione non siano imposti per legge.


L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelli ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 26 - Diritti dei soci al patrimonio sociale


L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti a favore dell'Associazione. I versamenti al patrimonio sociale possono

essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.



Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa morte.



Art. 28 - Bilanci




L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) Agosto di ogni anno e termina il 31 (trentuno) Luglio dell'anno successivo.



Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.



I bilanci, con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consenten-

done l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 30 - Clausola compromissoria

Qualunque controversi sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 31 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

